



# CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE  
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

## **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

*N. Registro Generale N. 84 del 28-05-2026*

**OGGETTO:** MANIFESTAZIONI RELIGIOSA PER LA RICORRENZA DEL CORPUS DOMINI PER IL GIORNO 6 GIUGNO 2026 - REGOLAMENTAZIONE SOSTE E TRAFFICO VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI PAVONA.

### **IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Vista la nota prot. 26751 del 18/04/2026 con la quale il Parroco della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine ha comunicato lo svolgimento per il 6 giugno 2026 della processione in onore del CORPUS DOMINI che partirà dalla Chiesa di San Giuseppe e arriverà nella Chiesa di Sant'Eugenio, percorrendo: Via Pescara, Via del Mare, Via Nettunense (territorio di Castel Gandolfo) e Via Sant'Eugenio per terminare nella chiesa parrocchiale;

Considerato che, per garantire il sicuro e regolare svolgimento della prevista Manifestazione religiosa e ciò anche in considerazione del prevedibile cospicuo numero di partecipanti alla stessa, si rende necessario regolare le soste in alcune vie del percorso nonché prevedere la chiusura al traffico delle suddette vie per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000)

### **ORDINA**

- 1. Per il giorno 06.06.2026 dalle ore 16.00 e fino al termine della manifestazione religiosa di:**
  - Istituire il divieto di sosta-zona rimozione in via Pescara ambo i lati dall'intersezione con Via Padri Piamartini fino all'intersezione via del Mare;
- 2. Per il giorno 06.06.2026 dalle ore 18.00 alle 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione religiosa di:**
  - Istituire il divieto di transito su Via del Mare nel tratto interessato dalla manifestazione religiosa per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa, eccetto bus di linea;

- Deviare il traffico della Via Del Mare, direzione Pomezia su Via Roma e su Via Trento, secondo l'andamento del percorso della processione;
- Deviare il traffico della Via Del Mare, direzione S.S. Nettunense su Via Latina;
- Di apporre idoneo transennamento alle intersezioni Via L. Da Vinci/Via Trento e Via Trento/Via Michelangelo;
- Di apporre idoneo transennamento sulle traverse che confluiscono sulla Via del Mare;

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla Manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì, con riguardo sempre alle suddette aree, al Settore V° si dà ulteriore mandato per l'apposizione delle opportune "transenne", provviste di idonei sistemi che ne denotino la visibilità tramite fasce catarifrangenti, atte ad interdire l'accesso alle medesime oltre l'apposizione dell'opportuna segnaletica di indicazione delle località direzionali.

*Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare i pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, VVFF e 118 nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.*

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alle Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale e Castel Gandolfo  
 Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale  
 Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale  
 Al Corpo di Polizia Locale di Castel Gandolfo  
 Al Sindaco  
 All'URP  
 Al Settore V Servizio II Manutenzioni  
 Al 118  
 Al 115  
 Alla Gruppo Volontario di Protezione Civile  
 Alla Società AGO  
 Alla Società Cotral

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ispettore Superiore Scelto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso

ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì  
Albano Laziale, 28-05-2026

GR/bm

**IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
**DOTT. GIUSEPPE RONZO**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005